

LEGGE 6/8/2008 N. 33(D.L. 25.6.2008 n. 112)

Testo in vigore dal: 13-8-2011

Art. 72

Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di eta' per il collocamento a riposo

11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011,((2012, 2013 e 2014 *)) le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dell'anzianita' massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia 'di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalita' applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarita' ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa.

11-bis. Per le determinazioni relative ai trattenimenti in servizio e alla risoluzione del rapporto di lavoro e di impiego, gli enti e gli altri organismi previdenziali comunicano, anche in via telematica, alle amministrazioni pubbliche richiedenti i dati relativi all'anzianita' contributiva dei dipendenti interessati.

(*)) (tra parentesi doppie le modifiche introdotte dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138 conv. in legge 14.9.2011 n. 148 che all'art. 1, comma 16 recita "Le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano anche negli anni 2012, 2013 e 2014").

DLVO 30-12- 1992 N. 503 e succ. mod. ed integr.

Testo in vigore dal: 13-8-2011

Art. 16

Prosecuzione del rapporto di lavoro

1. E' in facolta' dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposo per essi previsti.

In tal caso e' data facolta' all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di ((trattenere in servizio il dipendente *)) in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal ((dipendente *)) in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi.

((La disponibilita' al *)) trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di eta' per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento (secondo e terzo periodo aggiunti con art. 72 , comma 7 D.L. 25.6.08 n. 112 conv. in L. 6.8.08 n. 133)

(l'ex 2, 3, 4 e 5 periodo sono stati soppressi da art. 33 comma 1 del Decreto Legge 4.7.06 n. 233 conv. in L.4.8.06 n. 248)

I dipendenti in aspettativa non retribuita che ricoprono cariche elettive((esprimono la disponibilita'*)) almeno novanta giorni prima del compimento del limite di eta' per il collocamento a riposo(quarto periodo aggiunto con art.22 comma 2 della legge 4.11.2010 m. 183).

1-bis. Per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la facolta' di cui al comma 1 e' estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di eta'(aggiunto con art. 34 comma 12 della Legge 289 del 27.12.2002)

(*))((tra parentesi doppie le modifiche introdotte dall'art 1 comma 17 del DL 138 del 13.8.2011 conv in L. 148 del 14.8.2011))